



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del *Data_1* N. 2369/2022 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL *Data_2* n. 112 conv. in L.
***Data_3* n. 133**

nella causa promossa

da

Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to *Avvocato_1* nonché
dall'Avv.to *Avvocato_2* (*CodiceFiscale_1*) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

Controparte_1 rappresentato e difeso
dall'Avv.to *Avvocato_3* ed elett.te dom.to presso lo studio in *Indirizzo_1*
1 20122 *Lg_1*

RESISTENTE

OGGETTO: Indennità di accompagnamento

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data *Data_4* la ricorrente *Parte_1* ha convenuto in giudizio
CP_ chiedendo al Giudice:

In via principale:

- accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall'^{CP-} alla sig.ra *Parte_1* dal *Data_5* sino al *Data_6* non è ripetibile per tutte le causali esposte in narrativa e conseguentemente che la sig.ra *Parte_1* nulla deve all'^{CP-} e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'avviso dell'^{CP-} del *Data_7* notificato alla sig.ra *Parte_1* il *Data_8* e per l'effetto annullarlo, unitamente a tutti gli atti presupposti.

In ogni caso:

- Con il favore delle spese (contributo unificato nella misura di € 43,00) e dei compensi professionali del giudizio ex D.M. n. 55/2014;

Si è costituito l'*CP_1* resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La ricorrente, nel corso degli anni, in considerazione della propria condizione di inabilità, ha ricevuto da ^{CP-}, nel 2010, l'assegno di invalidità e, nel 2011, la pensione di inabilità.

Nel *Data_9* la ricorrente faceva domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la commissione medica in data *Data_10* riconosceva il diritto in quanto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Pertanto, con decorrenza dal *Data_11* ^{CP-} erogava l'indennità di accompagnamento unitamente alla pensione di invalidità che la ricorrente già percepiva.

Successivamente, in data *Data_12*, la *Pt_1* si sottoponeva a visita medica di revisione della commissione medica di Milano, che la riconosceva invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% articolo 2 e 12 legge 118/71 nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge del *Data_13* [...] numero 104.

^{CP-} continuava a corrispondere a *Pt_1* sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento, senza soluzione di continuità

Solo in data *Data_8* ^{CP-} comunicava alla ricorrente che erano state accertate somme indebitamente da lei percepite, essendo stata riconosciuta una prestazione di invalidità civile non spettante; le chiedeva pertanto la restituzione dell'importo di euro 27.456,09.

Col presente ricorso la ricorrente contesta il diritto dell'^{CP-} a procedere al recupero delle somme indebitamente da lei percepite, in considerazione dell'affidamento riposto nella legittimità nel suo prelievo e tenendo conto che era imputabile esclusivamente ad ^{CP-} il verificarsi dell'indebito versamento delle somme percepite.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale, non avendo entro tale termine impugnato il verbale della commissione medica ai sensi dell'art. 42 comma 3 del DL. 269 del 2003, nonché per mancata proposizione della domanda amministrativa

La norma richiamata prevede la decadenza dalla proposizione della tutela giudiziaria solo nell'ipotesi che l'assistito abbia fatto domanda amministrativa per ottenere un certo beneficio. Nel caso di specie, la ricorrente era stata sottoposta a revisione da parte di *CP-*, vale a dire quando il beneficio era già in pieno godimento.

Non è pertanto stata fatta alcuna richiesta di beneficio da parte della ricorrente; né la ricorrente era stata posta in grado di comprendere l'esito di quella revisione, tenuto conto delle sue condizioni psicofisiche e delle espressioni utilizzate dalla Commissione Medica nel verbale trasmesso alla ricorrente.

Se si considera poi che *CP-* - dopo quella comunicazione - ha proseguito ininterrottamente a erogare sia la pensione di inabilità sia l'indennità di accompagnamento allora si comprende che la *Pt_1* non aveva alcuna possibilità di comprendere il significato della comunicazione proveniente dalla Commissione medica e di porvi rimedio.

Quanto detto a proposito della eccezione di inammissibilità e di decadenza dall'azione giudiziaria vale anche per quanto attiene più strettamente al merito della vicenda.

Nel caso che ci occupa si è registrato un legittimo affidamento della ricorrente nel fatto che la situazione fattuale di cui ella godeva permaneva:

la ricorrente già era titolare di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento;

non aveva pertanto dovuto presentare alcuna domanda amministrativa perché quella situazione mutasse;

su richiesta di *Organizzazione_1* medica si è sottoposta a nuova visita di revisione;

la comunicazione che le notificava la persistenza del diritto alla pensione di inabilità e la permanenza della condizione di portatore di handicap grave - ma non anche il permanere del diritto alla indennità di accompagnamento - non era di facile lettura per persona anziana e ammalata;

ciò a maggior ragione se - come nella fattispecie che ci occupa - *CP-* aveva ininterrottamente continuato a corrisponderle le somme corrispondenti ai diritti in precedenza riconosciuti.

Pertanto, l'affidamento della ricorrente nel suo diritto a percepire quelle somme era pieno e giustificato.

E non si può pertanto – a causa di un evidente errore di $CP-$ che per oltre 4 anni ha proseguito a corrispondere le somme – pretendere che l'assistita debba restituire somme di un importo del tutto incompatibile con le sue condizioni socioeconomiche.

Va pertanto dichiarata l'irripetibilità dell'indebito contestato da $CP-$ alla ricorrente con avviso del $Data_7$, notificato in data $Data_8$, relativo alla indennità corrisposta alla ricorrente dal $Data_14$ fino al $Data_6$; condanna $CP-$ a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2500 oltre accessori oltre 15% per spese generali oltre a euro 43 per contributo unificato.

Sentenze esecutiva

PQM

dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato da $CP-$ alla ricorrente con avviso del $Data_7$ [...], notificato in data $Data_8$, relativo alla indennità corrisposta alla ricorrente dal $Data_14$ fino al $Data_6$; condanna $CP-$ a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2500 oltre accessori oltre 15% per spese generali oltre a euro 43 per contributo unificato.

Sentenze esecutiva

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

Milano, $Data_1$

il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio